

REGOLAMENTO DEI TECNICI FEDERALI

(edizione 2017 – Atti ufficiali n.10 di Ottobre 2017)

INDICE

Capo I - Esclusività dell'insegnamento		
Articolo 1 - Competenze della F.I.T.	pag.	3
Articolo 2 - Competenze esclusive degli iscritti all'Albo e negli elenchi	“	3
Capo II - Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi”		
Articolo 3 – Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi“	“	3
Articolo 4 - Compiti dell'Istituto	“	3
Articolo 5 - Comitato direttivo	“	4
Articolo 6 - Funzioni del comitato direttivo	“	4
Articolo 7 - Fiduciari regionali	“	4
Capo III – Albo, elenchi e qualifiche		
Articolo 8 – Qualifiche	“	4
Articolo 9 – Albo ed elenchi	“	5
Articolo 10 – Istruttore di primo grado	“	5
Articolo 11 – Istruttore di secondo grado	“	6
Articolo 12 – Maestro nazionale	“	6
Articolo 13 – Maestro nazionale “ad honorem”	“	6
Articolo 14 – Tecnico nazionale	“	7
Articolo 15 – Preparatore fisico di primo grado	“	7
Articolo 16 – Preparatore fisico di secondo grado	“	7
Articolo 17 – Preparatore fisico “ad honorem”	“	8
Articolo 18 – Istruttore di primo livello di beach tennis	“	8
Articolo 19 – Istruttore di secondo livello di beach tennis	“	8
Articolo 20 – Maestro di beach tennis	“	8
Articolo 21 – Maestro “ad honorem” di beach tennis	”	9
Articolo 22 – Istruttore di primo livello di paddle	“	9
Articolo 23 – Istruttore di secondo livello di paddle		9
Articolo 24 – Maestro di paddle	“	9
Articolo 25 – Maestro “ad honorem” di paddle	“	10
Articolo 26 – Preparatore mentale di primo grado per il tennis	“	10
Articolo 27– Preparatore mentale di secondo grado per il tennis	“	10
Articolo 28 – Educatore alimentare per il tennis	“	10
Articolo 29 – Dirigente di primo grado	“	10
Articolo 30 – Dirigente di secondo grado	“	11
Capo IV – Concorsi ed esami		
Articolo 31 – Bandi di concorso	“	11
Articolo 32 – Corsi ed esami	“	11
Articolo 33 – Diplomi e targhe	“	11
Capo V - Esercizio dell'attività		
Articolo 34 – Tesseramento dei Tecnici	“	12
Articolo 35 – Iscrizione all'Albo e negli elenchi	“	12
Articolo 36 – Sospensione dall'Albo e dagli elenchi	“	12
Articolo 37 – Cancellazione dall'Albo e dagli elenchi	“	12
Articolo 38 – Rinuncia alla qualifica	“	13
Articolo 39 – Reiscrizione all'Albo e negli elenchi	“	13
Articolo 40 – Qualifiche conseguite all'estero	“	13
Capo VI – Scuole		
Articolo 41 – Scuole di tennis	“	14
Articolo 42 – Scuole di beach tennis		14
Articolo 43 – Scuole di paddle	“	15
Articolo 44 – Riconoscimento delle scuole di tennis, di beach tennis e di paddle	“	15

Articolo 45 – Revoca del riconoscimento e sanzioni	“	17
Articolo 46 – Scuole non riconosciute	“	17
Capo VII – Centri estivi		
Articolo 47 – Centri estivi	“	17
Articolo 48 – Riconoscimento dei centri estivi	“	18
Articolo 49 – Responsabile del centro estivo	“	18
Articolo 50 – Collaboratori del centro estivo	“	18
Articolo 51 – Controlli e sanzioni	“	18
Capo VIII – Formazione ed aggiornamento		
Articolo 52 – Attività di formazione	“	18
Articolo 53 – Attività di informazione o aggiornamento	“	19
Articolo 54 – Requisiti per l’autorizzazione	“	19
Articolo 55 – Richiesta di autorizzazione	“	19
Capo IX - Obblighi e divieti		
Articolo 56 – Valore della “maglia azzurra”	“	19
Articolo 57 – Divieti per gli affiliati	“	20
Articolo 58 – Divieto di istituire scuole per tecnici	“	20
Articolo 59 – Divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FIT	“	20
Articolo 60 – Deferimento da parte del comitato direttivo dell’Istituto	“	20
Capo X - Norme finali		
Articolo 61 – Rispetto delle norme	pag.	20
Articolo 62 – Entrata in vigore	“	20

Capo I

ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO

Articolo 1 - Competenze della F.I.T.

1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.), è l'Ente delegato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento del tennis, del beach tennis e del paddle, in applicazione del sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ), concordato con il C.O.N.I.
2. La F.I.T. provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all'insegnamento del tennis agonistico ed ai giocatori classificati.
3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i settori sportivi federali, compresi nella generica dizione di tennis, salvo che sia indicato diversamente.

Articolo 2 - Competenze degli iscritti all'Albo e negli elenchi

1. Possono insegnare tennis agonistico e ai classificati presso gli affiliati coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla F.I.T., sono tesserati ed iscritti all'Albo o negli elenchi previsti dal presente Regolamento.
2. I tesserati F.I.T. che esercitano abusivamente l'insegnamento del tennis sono passibili di sanzioni disciplinari.

Capo II

ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE "ROBERTO LOMBARDI"

Articolo 3 – Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi"

1. L'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" è istituito dalla F.I.T., ha sede in Roma ed è abilitato alla formazione dei tecnici e di tutti gli operatori che, direttamente od indirettamente, contribuiscono alla promozione del tennis e forma in via esclusiva i tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classificati.
2. Per lo svolgimento della propria attività utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla F.I.T., dal C.O.N.I. e dalle Università.
3. L'attività dell'Istituto è competenza del comitato direttivo, che si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici.
4. Per lo svolgimento della propria attività l'Istituto può avvalersi di società esterne cui affidare specifici settori della propria gestione.

Articolo 4 - Compiti dell'Istituto

1. L'Istituto ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere la formazione didattica e professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento del tennis;
 - b) organizzare corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche dei tecnici;
 - c) organizzare corsi di istruzione e di aggiornamento, convegni, simposi e seminari monotematici con assegnazione di punteggi per la partecipazione ai corsi di formazione, per diffondere ed accrescere la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei tecnici;
 - d) organizzare corsi di istruzione e di aggiornamento per promuovere la crescita culturale degli atleti e dei dirigenti e professionale degli agenti;
 - e) promuovere ed organizzare scambi tecnici e culturali con tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali;

- f) organizzare e coordinare l'attività dei tecnici designati, per ogni regione, quali Fiduciari regionali dell'Istituto;
- g) definire i principi organizzativi delle scuole tennis necessari per il riconoscimento federale;
- h) indicare gli standard qualitativi, quantitativi ed organizzativi per il riconoscimento dei centri estivi;
- i) indicare gli standard qualitativi che le scuole tennis di tutto il territorio nazionale devono adottare;
- j) definire i protocolli formativi per tecnici;
- k) studiare e adottare modelli di preparazione di alto livello;
- l) sviluppare piani e progetti orientati alla selezione di atleti di alto livello agonistico.

Articolo 5 - Comitato direttivo

- 1. Il Consiglio federale nomina il presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'Istituto, per la durata del quadriennio olimpico.
- 2. Il comitato direttivo si riunisce anche in teleconferenza, su convocazione del presidente.

Articolo 6 - Funzioni del comitato direttivo

- 1. Il comitato direttivo dell'Istituto ha competenza in materia di:
 - a) realizzazione dei compiti dell'Istituto, in applicazione delle direttive del Consiglio federale;
 - b) organizzazione e svolgimento di corsi ed esami;
 - c) tenuta dell'Albo e degli elenchi.
- 2. Il comitato direttivo, entro il 15 ottobre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano di spesa, che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

Articolo 7 - Fiduciari regionali

- 1. Il comitato direttivo dell'Istituto propone al Consiglio federale la nomina, in ogni regione, di uno o più fiduciari, sentito il parere del comitato regionale di competenza.
- 2. La nomina ha durata annuale.
- 3. I fiduciari hanno il compito di collaborare, in ambito territoriale regionale, per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Istituto.

Capo III

ALBO, ELENCHI E QUALIFICHE

Articolo 8 – Qualifiche

- 1. Sono tecnici abilitati all'insegnamento del tennis, con valenza didattica crescente:
 - a) l'istruttore di primo grado;
 - b) l'istruttore di secondo grado;
 - c) il maestro nazionale;
 - d) il tecnico nazionale.
- 2. Per l'insegnamento delle altre discipline sportive gestite dalla F.I.T., sono inoltre previste le seguenti qualifiche:
 - a) istruttore di primo livello di beach tennis;
 - b) istruttore di secondo livello di beach tennis;
 - c) maestro di beach tennis;
 - d) istruttore di primo livello di paddle;
 - e) istruttore di secondo livello di paddle;
 - f) maestro di paddle.
- 3. Sono tecnici abilitati ad attività connesse con l'insegnamento:
 - a) il preparatore fisico di primo grado;
 - b) il preparatore fisico di secondo grado;
 - c) il preparatore mentale di primo grado per il tennis;

- d) il preparatore mentale di secondo grado per il tennis;
- e) l'educatore alimentare per il tennis;
- 4. Sono figure deputate a svolgere mansioni dirigenziali all'interno degli affiliati e nell'ambito di strutture federali:
 - a) il dirigente di primo grado;
 - b) il dirigente di secondo grado.
- 5. Il conseguimento delle qualifiche per l'abilitazione all'insegnamento e per la preparazione fisica avviene in ordine sequenziale, fatta eccezione per quelle "ad honorem" concesse dal Consiglio federale.
- 6. Il superamento della prova di esame relativa al conseguimento di una qualifica dà diritto, ai candidati in possesso della classifica federale richiesta, ad accedere nello stesso anno al concorso per il conseguimento della qualifica di grado immediatamente superiore.

Articolo 9 - Albo ed elenchi

- 1. Presso l'Istituto sono costituiti l'Albo e gli elenchi dei tecnici e dei dirigenti, pubblicati anche nel sito federale, la cui tenuta è competenza del comitato direttivo.
- 2. L'Albo è un registro in cui, in specifiche sezioni, sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica permanente di:
 - a) tecnico nazionale;
 - b) maestro nazionale;
 - c) maestro nazionale "ad honorem";
 - d) istruttore di secondo grado;
 - e) maestro di beach tennis;
 - f) maestro "ad honorem" di beach tennis;
 - g) istruttore di secondo livello di beach tennis;
 - h) maestro di paddle;
 - i) istruttore di secondo livello di paddle;
 - j) preparatore fisico di secondo grado;
 - k) preparatore fisico di primo grado;
 - l) preparatore fisico "ad honorem";
 - m) preparatore mentale di secondo grado per il tennis;
 - n) preparatore mentale di primo grado per il tennis;
 - o) educatore alimentare per il tennis;
 - p) dirigente di secondo grado;
 - q) dirigente di primo grado.
- 3. Negli elenchi sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica non permanente di:
 - a) istruttore di primo grado;
 - b) istruttore di primo livello di beach tennis;
 - c) istruttore di primo livello di paddle.

Articolo 10 – Istruttore di primo grado

- 1. La qualifica di istruttore di primo grado, che ha validità biennale e che può essere confermata per i bienni successivi, è conseguita dai candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età all'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, richiesta da un affiliato, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti ed il superamento degli esami finali.
- 2. L'istruttore di primo grado può collaborare con un istruttore di secondo grado, con un maestro nazionale o con un tecnico nazionale, per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di minitennis. In una Club school può operare autonomamente nei corsi collettivi con tesserati che non siano in possesso di classifica federale; non può, inoltre, svolgere lezioni individuali.
- 3. L'istruttore di primo grado, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, può eccezionalmente essere autorizzato, in particolari casi, dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento del minitennis, senza la presenza di un insegnante di tennis di qualifica superiore.
- 4. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività sia svolta dall'istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.

5. Il rinnovo della qualifica è subordinato alla partecipazione, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento nel quale l'istruttore dovrà presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato e superare un test di valutazione.

Articolo 11 – Istruttore di secondo grado

1. La qualifica di istruttore di secondo grado, che ha carattere permanente, è conseguibile dall'istruttore di primo grado che abbia compiuto il ventesimo anno di età all'inizio del corso, che abbia svolto due anni di attività professionale documentata e che abbia ottenuto il rinnovo annuale della qualifica, salva la deroga prevista dal comma 6 del precedente articolo 8.
2. La qualifica di istruttore di secondo grado si ottiene dopo:
 - a) la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti;
 - b) il superamento di un esame finale.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, l'istruttore di secondo grado è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso d'aggiornamento.
4. Nell'ambito della progressione didattica (che prevede il minitennis, l'avviamento al tennis, il perfezionamento e la specializzazione), l'istruttore di secondo grado può operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del minitennis e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detto settore.
5. L'istruttore di secondo grado può altresì collaborare con un maestro nazionale, o con un tecnico nazionale, nei corsi di perfezionamento e specializzazione rivolti a soggetti che non siano in possesso di classifica federale superiore alla terza categoria; può, inoltre, svolgere lezioni individuali limitatamente a giocatori che non siano in possesso di classifica federale superiore al gruppo NC della quarta categoria e che non appartengano ai settori under.
6. L'istruttore di secondo grado, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, può eccezionalmente essere autorizzato, in particolari casi, dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro o di un tecnico nazionale.
7. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività sia svolta dall'istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.

Articolo 12 – Maestro nazionale

1. La qualifica di maestro nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo grado che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età prima dell'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente ad almeno trenta crediti, ed il superamento di un esame finale, salva la deroga prevista dal comma 6 del precedente articolo 8.
2. Il maestro nazionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis che prevedano, nell'ambito della progressione didattica, l'insegnamento del minitennis, l'avviamento al tennis, il perfezionamento e la specializzazione; è abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA, ed a svolgere lezioni individuali.
3. Il maestro nazionale non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis.
4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il maestro nazionale è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 13 - Maestro nazionale "ad honorem"

1. Il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica di "maestro nazionale ad honorem" agli ex-giocatori della Coppa Davis, alle ex-giocatrici della Federation Cup, agli ex atleti olimpici, nonché ai docenti benemeriti per l'attività formativa di alto livello svolta in ambito federale.
2. La loro iscrizione all'Albo avviene su semplice richiesta scritta.
3. Essi, se non svolgono l'attività di cui al presente regolamento, sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento.

4. Per operare come maestri nazionali devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-tennis, e superare un esame presso l'Istituto, nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti e pagare le quote di iscrizione all'Albo.

Articolo 14 – Tecnico nazionale

1. La qualifica di tecnico nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dai maestri nazionali che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età prima dell'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione corrispondente ad almeno cinquanta crediti, comprensivo di un periodo di tirocinio, ed il superamento di un esame finale, salva la deroga prevista dal comma 6 del precedente articolo 8.
2. Il tecnico nazionale può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al maestro nazionale ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA.
3. Il tecnico nazionale non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis; qualora voglia operare in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse.
4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il tecnico nazionale è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 15 - Preparatore fisico di primo grado

1. La qualifica di preparatore fisico di primo grado:
 - a) è conseguita dai diplomati I.S.E.F. e dai laureati in Scienze motorie, in possesso di quaranta crediti formativi, mediante la frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Istituto ed il superamento di un esame finale;
 - b) può essere conseguita dagli studenti che, già in possesso di 10 crediti formativi, abbiano frequentato un corso di formazione tenuto presso una delle facoltà di Scienze motorie in convenzione con la F.I.T. ed abbiano superato l'esame finale; in tal caso il conferimento della qualifica è subordinato al conseguimento della laurea in Scienze motorie.
2. Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento alle fasi del minitennis, dell'avviamento e del perfezionamento.
3. Il preparatore fisico di primo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole di tennis, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto.
4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il preparatore fisico di primo grado è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 16 - Preparatore fisico di secondo grado

1. La qualifica di preparatore fisico di secondo grado è conferita al preparatore fisico di primo grado dichiarato idoneo dopo la frequenza del corso di formazione organizzato dall'Istituto e il superamento dell'esame finale.
2. Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.
3. Un preparatore fisico di secondo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole di tennis, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto; qualora voglia operare in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto.
4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il preparatore fisico di secondo grado è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 17 – Preparatore fisico “ad honorem”

1. Il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica di preparatore fisico “ad honorem” a figure di alto livello professionale che siano o siano stati allenatori della preparazione fisica di tennisti di Coppa Davis o Fed Cup o di tennisti che abbiano preso parte alle Olimpiadi.
2. La qualifica di preparatore fisico “ad honorem” può essere altresì conferita ad atleti di tutte le discipline sportive che hanno preso parte alle Olimpiadi e siano in possesso o del diploma ISEF o della laurea in Scienze Motorie o di un attestato rilasciato per aver partecipato a corsi di alta specializzazione per la preparazione fisica.
3. La loro iscrizione all’Albo avviene su semplice richiesta scritta.
4. Essi se non svolgono l’attività di cui al presente regolamento, sono esonerati dal versamento della tassa annuale d’iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento.
5. Per operare come preparatore fisico devono tuttavia frequentare un corso di formazione e superare un esame finale presso l’Istituto nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti e pagare le quote d’iscrizione all’Albo.
6. Al termine del percorso formativo è conferita la qualifica di preparatore fisico di secondo grado.

Articolo 18 – Istruttore di primo livello di beach tennis

1. La qualifica di istruttore di primo livello di beach tennis, che ha validità biennale e che può essere confermata per i bienni successivi, è conseguita dai candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età all’inizio del corso, attraverso l’idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un tirocinio corrispondente ad almeno dieci crediti, ed il superamento degli esami finali.
2. L’istruttore di primo livello di beach tennis può operare in completa autonomia solo per l’avviamento al mini-beach tennis ed al beach tennis in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori principianti o che posseggano classifica federale di quarta categoria.
3. Il Presidente dell’affiliato è responsabile del fatto che l’attività sia svolta dall’istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.
4. Il rinnovo della qualifica è subordinato alla partecipazione, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento nel quale l’istruttore dovrà presentare una relazione sull’attività svolta nel biennio, attestata dal Presidente dell’affiliato per il quale ha operato e superare un test di valutazione.

Articolo 19 – Istruttore di secondo livello di beach tennis

1. La qualifica di istruttore di secondo livello di beach tennis, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di primo livello che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età all’inizio del corso, attraverso l’idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un tirocinio corrispondente ad almeno venti crediti, ed il superamento degli esami finali.
2. L’istruttore di secondo livello di beach tennis può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all’istruttore di primo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale con esclusione di atleti di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale.
3. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, l’istruttore di secondo livello di beach tennis è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 20 – Maestro di beach tennis

1. La qualifica di maestro di beach tennis, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo livello di beach tennis che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età all’inizio del corso, attraverso l’idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di tirocinio corrispondente ad almeno cinquanta crediti, ed il superamento degli esami finali.
2. Il maestro di beach tennis può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all’istruttore di secondo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima categoria o atleti che svolgono attività di livello internazionale.

3. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il maestro di beach tennis è ~~tenuto~~ obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 21 – Maestro “ad honorem” di beach tennis

1. Il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica di maestro “ad honorem” di beach tennis agli atleti convocati dalla FIT in occasione dei Campionati Europei e Mondiali.
2. La loro iscrizione all'Albo avviene su semplice richiesta scritta.
3. Essi, se non svolgono l'attività di cui al presente regolamento, sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento.
4. Per operare come maestri di beach tennis devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-beach tennis, e superare un esame presso l'Istituto, nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti e pagare le quote di iscrizione all'Albo.

Articolo 22 – Istruttore di primo livello di paddle

1. La qualifica di istruttore di primo livello di paddle, che ha validità biennale e che può essere confermata per i bienni successivi, è conseguita dai candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età all'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti ed il superamento degli esami finali.
2. L'istruttore di primo livello di paddle può operare in completa autonomia solo per l'avviamento al mini-paddle ed al paddle in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori di quarta e terza categoria.
3. Il Presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività sia svolta dall'istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.
4. Il rinnovo della qualifica è subordinato alla partecipazione, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore deve presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato e superare un test di valutazione.

Articolo 23 – Istruttore di secondo livello di paddle

1. La qualifica di istruttore di secondo livello di paddle, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di primo livello di paddle che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età all'inizio del corso, attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente ad almeno venti crediti, ed il superamento degli esami finali.
2. L'istruttore di secondo livello può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di primo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale con esclusione di atleti di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, l'istruttore di secondo livello di paddle è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 24 – Maestro di paddle

1. La qualifica di maestro di paddle, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo livello di paddle che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età all'inizio del corso, attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente ad almeno cinquanta crediti, ed il superamento degli esami finali.
2. Il maestro di paddle può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di secondo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima categoria o atleti che svolgono attività di livello internazionale.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il maestro di paddle è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 25 – Maestro “ad honorem” di paddle

1. Il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica di maestro “ad honorem” di paddle agli atleti convocati dalla FIT in occasione dei Campionati Europei e Mondiali.
2. La loro iscrizione all'Albo avviene su semplice richiesta scritta.
3. Essi, se non svolgono l'attività di cui al presente regolamento, sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento.
4. Per operare come maestri di paddle devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-paddle, e superare un esame presso l'Istituto, nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti e pagare le quote di iscrizione all'Albo.

Articolo 26 – Preparatore mentale di primo grado per il tennis

1. La qualifica di preparatore mentale di primo grado per il tennis è conseguita dai laureati in psicologia con laurea magistrale e regolarmente iscritto all'Albo professionale degli psicologi mediante la frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Istituto e il superamento di un esame finale.
2. Il preparatore mentale di primo grado per il tennis è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento alle fasi didattiche del minitennis, dell'avviamento e del perfezionamento.
3. Il preparatore mentale di primo grado per il tennis non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole tennis.
4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il preparatore mentale di primo grado per il tennis deve essere tesserato alla F.I.T. ed è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 27 – Preparatore mentale di secondo grado per il tennis

1. La qualifica di preparatore mentale di secondo grado per il tennis è conferita al preparatore mentale di primo grado per il tennis dichiarato idoneo dopo la frequenza del corso di formazione organizzato dall'Istituto e il superamento dell'esame finale.
2. Il preparatore mentale di secondo grado per il tennis è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi didattiche di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.
3. Il preparatore mentale di secondo grado per il tennis non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole tennis. Qualora voglia operare in una super school o in una top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse.
4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, il preparatore mentale di secondo grado per il tennis deve essere tesserato alla F.I.T. ed è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 28 – Educatore alimentare per il tennis

1. La qualifica di educatore alimentare è conseguita mediante la frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Istituto ed il superamento di un esame dai possessori di una delle lauree indicate nei decreti ministeriali riportati nel bando di indizione del corso.
2. L'educatore alimentare non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole tennis, salve deroghe eccezionali rilasciate dal Comitato direttivo dell'Istituto.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, l'educatore alimentare per il tennis deve essere tesserato alla F.I.T. ed è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 29 – Dirigente di primo grado

1. La qualifica di dirigente di primo grado può essere conseguita da tesserati F.I.T. che abbiano frequentato un corso di formazione organizzato dall'Istituto.

2. Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una basic school o standard school, deve segnalare, quale responsabile della conduzione della scuola, un suo tesserato che abbia la qualifica minima di dirigente di primo grado.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo il dirigente di primo grado deve essere tesserato alla F.I.T. ed è obbligato tenuto a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Articolo 30 - Dirigente di secondo grado

1. La qualifica di dirigente di secondo grado è conferita al dirigente di primo grado dopo la frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Istituto.
2. Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una super school o top school, deve segnalare, quale responsabile della conduzione della scuola, un suo tesserato che abbia la qualifica di dirigente di secondo grado.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo il dirigente di secondo grado deve essere tesserato alla F.I.T. ed è obbligato a partecipare ogni due anni ad un corso di aggiornamento.

Capo IV

CONCORSI ED ESAMI

Articolo 31-- Bandi di concorso

1. La F.I.T. bandisce annualmente concorsi per esami di ammissione ai corsi organizzati per la formazione dei tecnici di tutte le qualifiche.
2. Fissa, su proposta dell'Istituto, i criteri, i titoli, la documentazione e le condizioni per l'ammissione agli esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi.
3. In particolare, per essere ammessi agli esami di concorso è necessario avere i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto l'età minima prevista per ogni singola qualifica;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno.
 - d) non avere subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

Articolo 32 – Corsi ed esami

1. L'Istituto organizza annualmente corsi, comprensivi di tirocinio, per la formazione di tecnici, fissandone durata, sedi, tempi e modalità di svolgimento.
2. Il comitato direttivo dell'Istituto può proporre al Consiglio federale l'esclusione di allievi che mostrino un comportamento non compatibile con le finalità dei corsi.
3. Al termine del corso, gli allievi sostengono gli esami finali per il conseguimento della qualifica prevista dal corso frequentato.

Articolo 33 - Diplomi e targhe

1. La F.I.T. rilascia diplomi a coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi.
2. Rilascia altresì targhe che possono essere esposte dai tecnici presso gli impianti ove svolgono la propria attività.

3. È vietato esporre tali targhe per i tecnici non in regola con il pagamento delle quote; gli affiliati presso cui sono esposte le targhe sono responsabili solidalmente per l'osservanza della disposizione.

Capo V

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 34 - Tesseramento dei Tecnici

1. I tecnici, per esercitare la loro attività, devono essere in possesso di tessera F.I.T. atleta o atleta non agonista ed essere iscritti all'Albo e negli elenchi della F.I.T.
2. La permanenza nell'Albo e negli elenchi è subordinata alla frequenza obbligatoria dei corsi di aggiornamento previsti dal Consiglio federale, su proposta del comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 35 - Iscrizione all'Albo e negli elenchi

1. Hanno diritto di iscriversi all'Albo e negli elenchi coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FIT ed abbiano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Al momento dell'iscrizione, i tecnici devono indicare:
 - a) la sede della loro attività;
 - b) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza, per ogni comunicazione federale che li riguardi, se tesserati con tessera socio od atleta od atleta non agonista; ovvero
 - c) il proprio indirizzo di posta elettronica, per ogni comunicazione federale che li riguardi, se tesserati con tessera speciale.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita.
4. Gli iscritti all'Albo e negli elenchi sono tenuti al pagamento anticipato delle tasse annuali per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso, dall'1 al 31 gennaio e a dare comunicazione dei dati che li riguardano.
5. Gli iscritti all'Albo e negli elenchi, che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 31 gennaio, sono considerati in posizione irregolare e non possono svolgere alcuna attività d'insegnamento.
6. I tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantacinquesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell'iscrizione, con esonero dal pagamento della tassa annuale.

Articolo 36 - Sospensione dall'Albo e dagli elenchi

1. La sospensione dall'Albo e dagli elenchi può avvenire:
 - a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento;
 - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della F.I.T.;
 - c) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia.
2. I tecnici, sospesi dall'Albo o dagli elenchi per il motivo di cui alla lettera a) del comma precedente, sono inibiti dallo svolgimento dell'attività; la sospensione è revocata a seguito della partecipazione ad un corso di aggiornamento ed al pagamento delle tasse annuali dovute.
3. I tecnici, sospesi dall'Albo o dagli elenchi per il motivo di cui alla lettera b) del precedente comma 1, sono inibiti da ogni attività d'insegnamento e non possono partecipare ai corsi di formazione organizzati dall'Istituto; la sospensione è revocata a seguito del pagamento delle tasse annuali e di quant'altro dovuto a tale titolo, come penalità, interessi di mora e simili.

Articolo 37 - Cancellazione dall'Albo e dagli elenchi

1. La cancellazione dall'Albo e dagli elenchi può avvenire:
 - a) per rinuncia alla qualifica;

- b) per la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- c) per sospensione non sanata entro l'anno successivo;
- d) per revoca del tesseramento;
- e) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia.

Articolo 38 - Rinuncia alla qualifica

1. I tecnici possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta alla F.I.T.
2. Il Consiglio federale delibera sulle domande, sentito il parere del comitato direttivo dell'Istituto.
3. La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha efficacia dal giorno della presentazione della domanda.

Articolo 39 - Reiscrizione all'Albo e negli elenchi

1. I tecnici, che siano stati depennati dall'Albo e dagli elenchi da non più di tre anni per motivi diversi dalla revoca del tesseramento o dal provvedimento adottato dagli organi di giustizia, possono essere reinscritti negli stessi, previo pagamento delle tasse annuali e di quant'altro dovuto a tale titolo, come penalità, interessi di mora e simili, della tassa di riammissione e previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento prescritto per la qualifica di appartenenza.
2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre tre anni, gli interessati possono essere reinscritti alle seguenti condizioni:
 - a) pagamento delle tasse annuali dovute e di quant'altro dovuto a tale titolo, come penalità, interessi di mora e simili;
 - b) pagamento della tassa di riammissione;
 - c) frequentazione di alcuni moduli presenti nel piano di studi del corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza;
 - d) aver sostenuto, con esito positivo, una prova di idoneità didattica presso l'Istituto.

Articolo 40 - Qualifiche conseguite all'estero

1. L'insegnante, in possesso di un titolo professionale conseguito all'estero, per svolgere attività in Italia, deve:
 - a) avere compiuto gli anni previsti per la qualifica richiesta;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non essere stato assoggettato, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, o dalla FIT, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
 - d) ottenere dal Consiglio federale il riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento del tennis, e/o del beach tennis, del paddle e/o per la preparazione fisica;
 - e) essere tesserato ed iscritto all'Albo o negli elenchi.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale e l'inquadramento in una delle qualifiche previste dal presente Regolamento, l'insegnante, oltre ad essere tenuto al versamento di una tassa annualmente fissata per l'accertamento del livello di competenza, deve presentare al Consiglio federale una domanda scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità:
 - a) titolo di studio;
 - b) titolo professionale ottenuto nello Stato estero;
 - c) dichiarazione della Federazione o Ente che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove di esame;
 - d) "curriculum vitae";
 - e) attestazione della F.I.T. circa la classifica riconosciutagli in Italia.
3. Il riconoscimento della qualifica conseguita in uno Stato comunitario avviene previa individuazione del livello di competenza valido per l'Unione europea e della corrispondente qualifica della F.I.T.
4. Il riconoscimento della qualifica conseguita in uno Stato non comunitario è subordinato:
 - a) all'accertamento del livello di competenza;

- b) alla frequenza, previo pagamento della relativa tassa, di un corso di formazione adeguato al livello di competenza accertato.

Capo VI

SCUOLE

Articolo 41 – Scuole di tennis

1. L'organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola di tennis aperta a giocatori classificati, in assenza del prescritto riconoscimento federale, o la sua conduzione, al di fuori dei propri parametri, sono vietate.
2. Solo in presenza di una scuola di tennis riconosciuta l'affiliato può richiedere ed ottenere, l'indennità di svincolo, secondo le modalità e l'ammontare indicati nel Regolamento organico.
3. La FIT pubblica ed aggiorna nel sito federale l'elenco delle scuole di tennis riconosciute.
4. Pubblica altresì:
 - a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;
 - b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;
 - c) i deferimenti alla Procura federale delle scuole non riconosciute;con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.
5. Le scuole riconosciute dalla F.I.T. possono essere di cinque tipi con le seguenti caratteristiche:
 - a) Club school (una stella): solo corsi collettivi tenuti anche da un istruttore di primo grado;
 - b) Basic school (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis e avviamento; può essere diretta da un tecnico nazionale o da un maestro nazionale o, nel caso in cui si insegni il solo minitennis anche da un istruttore di secondo grado;
 - c) Standard school (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento, e perfezionamento; può essere diretta da un tecnico nazionale o da un maestro nazionale;
 - d) Super school (quattro stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale;
 - e) Top school (cinque stelle): insegnamento di tutte le fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione ed allenamento; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale.
6. Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla F.I.T. in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "scuola di tennis federale".

Articolo 42 – Scuole di beach tennis

1. La FIT pubblica ed aggiorna nel sito federale l'elenco delle scuole di beach tennis riconosciute.
2. Pubblica altresì:
 - a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;
 - b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;
 - c) i deferimenti alla Procura federale delle scuole non riconosciute;con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.
3. Le scuole riconosciute dalla F.I.T. possono essere di tre tipi con le seguenti caratteristiche:
 - a) Club school di beach tennis (una stella): solo le fasi didattiche del mini-beach tennis e corsi di avviamento, tenuti anche da un istruttore di primo livello di beach tennis;
 - b) Basic school di beach tennis (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: corsi di avviamento al beach tennis e perfezionamento; può essere diretta anche da un istruttore di secondo livello di beach tennis;

- c) Standard school di beach tennis (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: corsi di avviamento al beach tennis, perfezionamento e specializzazione; deve essere diretta da un maestro di beach tennis.
- 4. Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla F.I.T. in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "scuola di beach tennis federale".

Articolo 43 – Scuole di paddle

1. La FIT pubblica ed aggiorna nel sito federale l'elenco delle scuole di paddle riconosciute.
2. Pubblica altresì:
 - a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;
 - b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;
 - c) i deferimenti alla Procura federale delle scuole non riconosciute; con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.
3. Le scuole riconosciute dalla F.I.T. possono essere di tre tipi con le seguenti caratteristiche:
 - a) Club school di paddle (una stella): solo le fasi didattiche del mini-paddle e dell'avviamento ed organizzazione di corsi collettivi, tenuti anche da un istruttore di primo livello di paddle;
 - b) Basic school di paddle (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-paddle, corsi di avviamento al paddle e perfezionamento; può essere diretta anche da un istruttore di secondo livello di paddle;
 - c) Standard school di paddle (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-paddle, corsi di avviamento al paddle, perfezionamento e specializzazione; deve essere diretta da un maestro di paddle.
4. Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla F.I.T. in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "scuola di paddle federale".

Articolo 44 – Riconoscimento delle scuole di tennis, di beach tennis e di paddle

1. L'affiliato, per poter organizzare una scuola di tennis, di beach tennis e di paddle, deve presentare domanda alla F.I.T. per il suo riconoscimento, all'inizio dell'attività didattica e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il riconoscimento compete al Consiglio federale; su proposta del comitato direttivo dell'Istituto che definisce i parametri per la qualificazione delle scuole.
3. Il riconoscimento di una scuola di tennis, di beach tennis e di paddle, ha validità annuale ed è subordinato, per ogni tipo, al possesso ed al mantenimento almeno dei seguenti requisiti:

TIPI DI SCUOLE DI TENNIS					
Denominazione	Club school	Basic school	Standard school	Super school	Top school
settori abilitati	corsi collettivi	minitennis e avviamento	minitennis, avviamento, e perfezionamento	minitennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione	minitennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione ed allenamento
direttore tecnico	istruttore di I grado	istruttore di II grado	maestro nazionale	tecnico nazionale	tecnico nazionale
preparatore fisico	diplomato ISEF o laureato in scienze motorie	preparatore fisico di I grado	preparatore fisico di I grado	preparatore fisico di II grado	preparatore fisico di II grado

altre figure professionali			preparatore mentale di I grado	preparatore mentale di II grado e educatore alimentare	preparatore mentale di II grado e educatore alimentare
campi con diverse superfici	non obbligatorio	non obbligatorio	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
campi coperti	non obbligatorio	non obbligatorio	obbligatorio ad eccezione delle regioni con temperatura media superiore a 10° C nei mesi invernali	obbligatorio ad eccezione delle regioni con temperatura media superiore a 10° C nei mesi invernali	obbligatorio
palestra	non obbligatorio	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
foresteria	no	no	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
numero di allievi	>19 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>19 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>19 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>19 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>19 salve deroghe concesse dal Consiglio federale
partecipazione ai campionati a squadre giovanili	almeno una squadra	almeno due squadre	almeno tre squadre	almeno quattro squadre	almeno cinque squadre
altre figure	non obbligatorio	dirigente di primo grado	dirigente di primo grado	dirigente di secondo grado	dirigente di secondo grado

TIPI DI SCUOLE DI BEACH TENNIS

Denominazione	Club school	Basic school	Standard school
settori abilitati	mini beach tennis, avviamento e corsi collettivi	mini beach tennis, avviamento e perfezionamento	mini beach tennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione
direttore tecnico	istruttore di I livello di beach tennis	istruttore di II livello di beach tennis	maestro di beach tennis
preparatore fisico	diplomato ISEF o laureato in scienze motorie	preparatore fisico di I grado	preparatore fisico di I grado
superfici	sabbia	sabbia	sabbia
campi coperti	non obbligatori	non obbligatori	obbligatori
palestra	non obbligatoria	non obbligatoria	obbligatoria
foresteria	non obbligatoria	punto bar/ ristoro	bar/ristoro
numero di allievi	non obbligatorio	>10 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>15 salve deroghe concesse dal Consiglio federale

TIPI DI SCUOLE DI PADDLE

Denominazione	Club school	Basic school	Standard school
settori abilitati	mini paddle, avviamento e corsi collettivi	mini paddle, avviamento e perfezionamento	mini paddle, avviamento, perfezionamento e specializzazione
direttore tecnico	istruttore di I livello di paddle	istruttore di II livello di paddle	maestro di paddle

preparatore fisico	diplomato ISEF o laurea- to in scienze motorie	preparatore fisico di I grado	preparatore fisico di I grado
superfici	sabbia	sabbia	sabbia
campi coperti	non obbligatori	non obbligatori	obbligatori
palestra	non obbligatoria	non obbligatoria	obbligatoria
foresteria	non obbligatoria	punto bar/ ristoro	bar/ristoro
numero di allievi	non obbligatorio	>10 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>15 salve deroghe concesse dal Consiglio federale

4. Il riconoscimento od il suo rifiuto sono comunicati entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta; i provvedimenti sono adottati sulla base della mera verifica documentale della richiesta e sono immediatamente comunicati all'affiliato e pubblicati nel sito federale.
5. Per gli affiliati che nell'anno precedente erano già in possesso del riconoscimento della scuola, lo stesso si intende rinnovato in via provvisoria, a condizione che permangano i requisiti sopra indicati.

Articolo 45 – Revoca del riconoscimento e sanzioni

1. La FIT dispone i controlli ritenuti necessari od opportuni e, se rileva la mancanza dei requisiti in base ai quali è stato concesso il riconoscimento, ne intima la regolarizzazione nel termine di quindici giorni, a pena della revoca del riconoscimento.
2. Nel caso in cui, per mancanza di requisiti, non sia possibile dare il riconoscimento di una qualunque tipologia di scuola, agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato.
3. La dichiarazione mendace circa le caratteristiche ed i requisiti della scuola indicati nella richiesta di riconoscimento costituisce frode sportiva.

Articolo 46 – Scuole non riconosciute

1. La FIT, se rileva l'organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola in assenza del prescritto riconoscimento federale, lo deferisce alla Procura federale ed agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato senza pratica di trasferimento.
2. Il deferimento è comunicato immediatamente all'affiliato e pubblicato nel sito federale.

Capo VII

CENTRI ESTIVI

Articolo 47 – Centri estivi

1. I centri estivi sono strutture destinate alla propaganda del tennis ed all'addestramento degli allievi e si svolgono prevalentemente o esclusivamente nel periodo estivo di vacanza scolastica.
2. Si distinguono in:
 - a) centri estivi residenziali;
 - b) centri estivi non residenziali;
 a seconda che prevedano o meno il vitto e l'alloggio per i partecipanti.
3. Gli allievi devono essere in possesso della tessera atleta o atleta non agonista.
4. I tecnici possono prestare la propria attività nell'ambito dei centri estivi in cui sono presenti giocatori classificati solo se gli stessi sono riconosciuti dalla F.I.T.

Articolo 48 – Riconoscimento dei centri estivi

1. I centri estivi di qualunque tipo e da chiunque organizzati debbono ottenere il preventivo riconoscimento della F.I.T.
2. Il riconoscimento dei centri estivi è subordinato al rispetto delle norme regolamentari emanate dal Consiglio federale e di quelle organizzative emanate dal comitato direttivo dell'Istituto.
3. A tale scopo l'organizzatore deve presentare una richiesta scritta al Consiglio federale con allegata la seguente documentazione:
 - a) descrizione analitica degli impianti e delle altre attrezzature destinate al gioco del tennis;
 - b) descrizione analitica delle strutture ricettive, per i centri residenziali;
 - c) indicazione del responsabile del centro e degli altri tecnici eventualmente impiegati;
 - d) descrizione degli obiettivi tecnici, dei metodi didattici applicati ed ogni altra notizia ritenuta utile per la comprensione delle caratteristiche tecniche ed organizzative del centro;
 - e) ricevuta del pagamento della tassa nella misura annualmente fissata dal Consiglio federale.
4. Del riconoscimento è data pubblicità tramite apposizione di targa di riconoscimento nel luogo ove il centro svolge la propria attività e con pubblicazione negli Atti ufficiali federali o in internet.

Articolo 49 – Responsabile del centro estivo

1. Il responsabile del centro estivo, indicato dall'organizzatore, deve essere un tecnico avente la qualifica minima di maestro nazionale.
2. Egli è il referente unico nei rapporti con la F.I.T. ed è responsabile del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento del centro, sia di carattere organizzativo sia tecnico.
3. Deve inoltre comunicare all'inizio di ogni singolo corso ed al termine dell'attività stagionale l'elenco degli allievi partecipanti, con indicazione della tessera federale, dell'indirizzo e degli eventuali recapiti telefonici ed internet, previa assunzione di specifica dichiarazione autorizzativa degli allievi (o di chi ne esercita la potestà) per la trasmissione alla F.I.T. dei dati personali secondo la vigente normativa per la tutela dei dati personali.

Articolo 50 – Collaboratori del centro estivo

1. Il centro può avvalersi dell'opera di tecnici iscritti all'Albo e negli elenchi, la cui attività deve essere coordinata e guidata dal responsabile del centro.

Articolo 51 – Controlli e sanzioni

1. La F.I.T. può svolgere controlli, attraverso propri incaricati, sia finalizzati alla concessione del riconoscimento, sia durante l'attività; finalizzati alla verifica della persistenza dei requisiti che hanno determinato la concessione.
2. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di gravi inadempienze rispetto alle dichiarazioni allegate alla richiesta di riconoscimento, la F.I.T. può non concedere il riconoscimento ovvero revocare il riconoscimento già concesso.
3. Il responsabile del centro è inoltre soggetto a procedimento disciplinare per violazione regolamentare, secondo le previsioni del Regolamento di giustizia.
4. Nessun tesserato può prendere parte o svolgere qualsiasi attività funzionale ai centri estivi non riconosciuti

CAPO VIII

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Articolo 52 – Attività di formazione

1. In relazione all'esclusività dell'insegnamento riservata alla FIT, i tesserati e gli affiliati non possono organizzare attività di formazione, rivolta a tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classi-

ficati, in qualunque forma espressa.

2. La violazione di tale norma costituisce infrazione disciplinare ed è soggetta alle previsioni del Regolamento di giustizia.

Articolo 53 – Attività di informazione o aggiornamento

1. I tesserati e gli affiliati possono organizzare attività di informazione e di aggiornamento professionale, tramite convegni, simposi e altro tipo di riunione rivolta ai tecnici, ai dirigenti ed agli agenti.
2. Tale attività può essere rivolta sia a soggetti iscritti all'Albo o negli Elenchi dei tecnici federali, sia a soggetti non iscritti, appartenenti a enti di promozione sportiva o comunque non tesserati, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, purché l'attività sia autorizzata.

Articolo 54 – Requisiti per l'autorizzazione

1. Il Consiglio federale, sentito il parere dell'Istituto nell'ambito dei suoi compiti, può autorizzare tesserati ed affiliati ad organizzare attività di informazione o di aggiornamento, a condizione che:
 - a) sia conforme ai programmi didattici, agli scopi ed agli indirizzi dell'Istituto;
 - b) sia diretta o coordinata da tecnici federali o comunque da soggetti di comprovata esperienza e preparazione scientifica in campo nazionale od internazionale.

Articolo 55 – Richiesta di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione all'attività di informazione o di aggiornamento, l'organizzatore deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio, una richiesta scritta al Consiglio federale ed all'Istituto contenente i seguenti dati:
 - a) sede dell'attività;
 - b) responsabile dell'organizzazione, relatori e tutti i collaboratori di cui si avvale per l'attuazione del programma;
 - c) periodo o periodi e durata di svolgimento dell'attività;
 - d) programma analitico con obiettivi, metodi applicati ed ogni altra notizia ritenuta utile per la comprensione delle caratteristiche e degli scopi dell'attività;con allegata la ricevuta del pagamento della tassa nella misura annualmente fissata dal Consiglio federale.
2. Il Consiglio federale delibera entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunica l'avvenuta autorizzazione al richiedente, dandone notizia ai terzi in ogni forma ritenuta idonea.
3. Se il Consiglio federale respinge la richiesta, restituisce al richiedente la tassa versata.
4. L'autorizzazione ha oggetto e durata strettamente limitati all'attività per la quale è richiesta e non è mai tacitamente rinnovata.

Capo IX

OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 56 – Valore della “maglia azzurra”

1. I tecnici devono adoperarsi fattivamente per promuovere i valori connessi alla “maglia azzurra”, simbolo delle rappresentative nazionali, e commettono violazione regolamentare se allenano od assistono atleti che abbiano rifiutato la convocazione nelle selezioni nazionali.

Articolo 57 - Divieti per gli affiliati

1. Agli affiliati è vietato utilizzare tecnici non qualificati dalla FIT sia per corsi collettivi sia per lezioni singole.
2. Gli affiliati inoltre non debbono consentire sui propri impianti l'insegnamento che il presente regolamento vieta, sia con riferimento al tecnico sia alle modalità di svolgimento.
3. La trasgressione comporta, a carico dell'affiliato e dei suoi dirigenti, la sottoposizione ai procedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia.

Articolo 58 - Divieto di istituire scuole per tecnici

1. L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classificati, è competenza esclusiva della F.I.T. e non è consentita l'iniziativa a chiunque altro.
2. Chi contravviene al divieto è passibile di sanzione disciplinare.

Articolo 59 - Divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FIT

1. I tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di una qualifica rilasciata dalla F.I.T., o da altro Ente riconosciuto che rilasci qualifiche seguendo il modello SNaQ del CONI.
2. I trasgressori sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 60 - Deferimento da parte del comitato direttivo dell'Istituto

1. Il comitato direttivo dell'Istituto deve deferire alla Procura federale gli iscritti all'Albo e negli Elenchi per infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento.

CAPO X

NORME FINALI

Articolo 61 - Rispetto delle norme

1. Tutti gli iscritti all'Albo e negli elenchi sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T. e della normativa C.O.N.I. e sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni degli organi della F.I.T. e del comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 62 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della giunta nazionale del CONI.